



**Città di Castel Maggiore**  
*Provincia di Bologna*

**MODALITA' ATTUATIVE  
PER LA TENUTA DEL  
REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI  
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO  
(DAT)**

*Allegato "A" alla D.G. n° 131 del 29/10/2010*

## **ART. 1 – ISTITUZIONE**

1. Le presenti modalità attuative sono inerenti all'istituzione, aggiornamento e conservazione del Registro di coloro che hanno redatto e sottoscritto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento, nelle more dell'entrata in vigore di una legislazione che regolamenti specificatamente la materia; con lo scopo di garantire: la data di presentazione, il luogo di reperibilità della DAT e l'indicazione del fiduciario nominato dal dichiarante.
2. Il registro viene istituito a far data dall'esecutività della deliberazione.

## **ART. 2 – DEFINIZIONI**

1. 1 DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO: è un documento contenente la manifestazione di volontà con la quale una persona, in condizioni di lucidità mentale, indica anticipatamente i trattamenti sanitari che intende accettare o rifiutare in caso di perdita di conoscenza permanente e irreversibile.
2. 2 DICHIARANTE: colui o colei che rende la dichiarazione relativa alla Dichiarazione Anticipata di Trattamento;
3. FIDUCIARIO: il soggetto nominato dal Dichiarante nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento, e che qualora il Dichiarante sia divenuto incapace di comunicare consapevolmente con i medici, è chiamato a dare fedele esecuzione per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire, in base alle disposizioni date nella dichiarazione stessa;
4. FIDUCIARIO SUPPLENTE: il soggetto che assolverà alle funzioni del Fiduciario qualora questi si trovi nell'Impossibilità di farlo. E' facoltà del dichiarante nominare o meno il Fiduciario supplente;
5. REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: il Registro tenuto dal Comune che riporta l'iscrizione nominativa di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento riportante la data di presentazione, il luogo di reperibilità della DAT e l'indicazione del fiduciario nominato dal dichiarante .

## **ART. 3 – MODALITA' DI ISCRIZIONE AL REGISTRO**

1. L'iscrizione al registro può essere richiesta da tutti coloro che risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Castel Maggiore.
2. Per essere valida, la DAT dovrà contenere i dati anagrafici del dichiarante.  
Lo schema delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, oltreché disponibile presso l'Ufficio Servizi Demografici sarà reperibile anche sul sito internet del Comune
3. Per richiedere l'iscrizione nel registro il Dichiarante, il Fiduciario e, se nominato, il Fiduciario Supplente, dovranno recarsi presso l'Ufficio Servizi Demografici anche in

momenti diversi, previo appuntamento telefonico con un funzionario dell'ufficio, insieme al/ai fiduciario/i.

4. Davanti al funzionario ricevente il dichiarante e il/i fiduciario/i dovranno compilare le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, firmando davanti al funzionario incaricato che provvederà all'autenticazione della firma medesima previa identificazione dei firmatari.
5. In caso di avvenuto deposito della DAT presso un notaio, il dichiarante dovrà indicare oltre al/ai fiduciario/i, il nominativo del notaio rogante.
6. In alternativa, il dichiarante potrà consegnare direttamente al funzionario ricevente la propria Dichiarazione, in busta chiusa, avendone redatto e conservato una copia per sé e una per il/i fiduciario/i.
7. All'interno della busta dovranno essere inserite anche le fotocopie dei documenti di identità in corso di validità del dichiarante e del/i fiduciario/i.
8. La busta già chiusa contenente la Dichiarazione Anticipata di Trattamento sarà timbrata e siglata dal funzionario ricevente, che provvederà all'attribuzione del numero progressivo che sarà annotato sulla busta medesima, sul registro e sulle dichiarazioni sostitutive di cui al punto 4. In caso di avvenuto deposito della DAT presso un notaio il funzionario ricevente, dopo aver provveduto all'attribuzione del numero progressivo, annoterà il medesimo sul registro e sulle sole dichiarazioni sostitutive di cui al punto 4. In questo ultimo caso sul registro sarà anche annotato il nominativo ed i riferimenti di recapito del Notaio presso cui è avvenuto il deposito.
9. In caso di presentazione differita del dichiarante e del/i fiduciario/i la dichiarazione si riterrà valida solo nel momento in cui la dichiarazione firmata del fiduciario verrà depositata. Il funzionario potrà procedere all'assegnazione del numero progressivo ed alle relative annotazioni sulle dichiarazioni presentate solo quando tutti i soggetti avranno provveduto a presentare la documentazione di cui al punto 4. Sino a quel momento tutte le dichiarazioni presentate saranno custodite in luogo idoneo a garantire la riservatezza e la conservazione della documentazione consegnata, ma non costituiscono in nessun caso titolo di avvenuta iscrizione al registro. Trascorsi inutilmente 90 giorni dall'avvenuta consegna da parte del Dichiarante senza che il/i fiduciario/i abbiano provveduto a presentarsi ed a consegnare le relative dichiarazioni a completamento della pratica di iscrizione, i documenti depositati saranno distrutti. E' cura del Dichiarante verificare che i fiduciari si presentino in tempo utile al deposito ed alla sottoscrizione delle dichiarazioni.
10. Il funzionario ricevente non potrà in alcun caso aprire i plichi contenenti la documentazione presentata, che sarà depositata in luogo idoneo a garantire la riservatezza e la conservazione della documentazione consegnata.

#### **ART. 4 – MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO**

1. L'ufficio comunale incaricato della custodia e conservazione del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, vi provvede sia su supporto cartaceo che informatizzato. La definizione ed il contenuto del registro è specificata all'articolo 2.

2. Il venir meno della residenza anagrafica nel Comune non comporta la cancellazione dal registro predetto.

#### **ART. 5 – CONSEGNA DEL PLICO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO**

1. Il plico sigillato contenente la Dichiarazione Anticipata di Trattamento potrà essere riconsegnato al solo interessato qualora ne facesse istanza;
2. La riconsegna del plico all'interessato comporterà l'automatica cancellazione dal Registro;
3. Il plico medesimo potrà essere consegnato, su richiesta, all'Azienda Sanitaria competente, o ad altro organo individuato dalla legge per la piena realizzazione delle specifiche finalità per le quali la dichiarazione è stata sottoscritta.

#### **ART. 6 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".